

Normativa salariale

per il personale di vendita

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera, valevole dal 1° gennaio 2015

Art. 1 Campo di applicazione

Questa normativa salariale è parte integrante del Contratto collettivo di lavoro (CCL).

IL CCL non si applica al personale di vendita che non è in possesso del certificato federale in base all'art. 6 cpv 3 CCL. Per il suddetto personale di vendita attivo nel canton Ginevra, vanno rispettati gli art. 11 CCL (salari minimi) e 15 (tempo di lavoro normale). Tutte le altre disposizioni (anche per quanto riguarda i salari) del CCL non concernono il personale di vendita non qualificato.

Le lavoratrici e i lavoratori a tempo pieno che esercitano una funzione corrispondente hanno diritto al salario minimo definito nell'art. 2. I salari minimi per il canton Ginevra sono stipulati in base all'art. 2a, conformemente ai „Compléments et modification pour le canton de Genève de la Convention collective nationale“ (vedere art. 4 cpv. 2 CCL).

Art. 2 Salari minimi

	Formazione ¹	dal	Dal 1° anno di servizio ²	Dal 1° anno di servizio dopo il tirocinio effettuato nella stessa azienda formatrice
1. Titolare di un certificato federale di formazione pratica (CFP) come assistente del commercio al dettaglio	Nel ramo o non nel ramo	2015	3'400.—	3'451.—
		2016	3'433.—	3'484.—
		2017	3'466.—	3'517.—
		2018	3'500.—	3'551.—
2. Titolare di un attestato federale di capacità (AFC) come impiegata/o di vendita al dettaglio, rispettivamente come venditrice/venditore	a) nel ramo	2015	3'800.—	3'851.—
	b) non nel ramo		Dopo un periodo di impiego di 6 mesi nel ramo ¹ si applicano le disposizioni salariali secondo il cpv. 2.a) per l'anno corrispondente	
	a) nel ramo	2016	3'866.—	3'917.—
	b) non nel ramo		Dopo un periodo di impiego di 6 mesi nel ramo ¹ si applicano le disposizioni salariali secondo il cpv. 2.a) per l'anno corrispondente	
	a) nel ramo	2017	3'932.—	3'983.—
	b) non nel ramo		Dopo un periodo di impiego di 6 mesi nel ramo ¹ si applicano le disposizioni salariali secondo il cpv. 2.a) per l'anno corrispondente	
	a) nel ramo	2018	4'000.—	4'051.—
	b) non nel ramo		Dopo un periodo di impiego di 6 mesi nel ramo ¹ si applicano le disposizioni salariali secondo il cpv. 2.a) per l'anno corrispondente	

3. Responsabile di vendita o gerente di filiale, titolare di un attestato professionale federale come specialista nel ramo	2015	3'995.— fino a 4'250.—
	2016	
	2017	
	2018	4'000.— fino a 4'250.—

¹ Per „ramo“ si intende il settore della panetteria-pasticceria-confetteria.

² L'anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui la lavoratrice o il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa all'interno di una qualsiasi azienda.

Art. 2a Salari minimi per il canton Ginevra

1. Per il personale di vendita senza qualifiche professionali

dal	In generale		Con 5 anni di esperienza professionale	
	13x	12x	13x	12x
2015	3'563.10	3'860.—	3'655.40	3'960.00
2016	3'600.—	3'900.—	3'692.30	4'000.00
2017	3'636.90	3'940.—	3'729.25	4'040.00

2. Per il personale di vendita qualificato che esercita una funzione corrispondente

	dal	Dal 1° anno di lavoro ²	Dal 1° anno di lavoro dopo l'apprendistato in caso di continuazione dell'attività nella stessa azienda formatrice	Con 5 anni di esperienza professionale
1. Assistente di commercio al dettaglio con attestato federale di formazione professionale (AFP)	2015	3'600.—	3'600.—	3'600.—
	2016	3'700.—	3'700.—	3'800.—
	2017	3'740.—	3'740.—	3'840.—
2. Gerente di commercio al dettaglio/venditore o venditrice al dettaglio con certificato federale di capacità (CFC)	2015	3'803.10	3'803.10	3'803.10
	2016	3'866.—	3'917.—	3'960.—
	2017	3'932.—	3'983.—	4'000.—
3. Responsabile per le vendite o responsabile di filiale con brevetto federale specialista del settore	2015	3'995.— fino a 4'250.—		
	2016			
	2017			

² L'anno di servizio corrisponde ad un periodo di 12 mesi a partire dal momento in cui la lavoratrice o il lavoratore ha concluso il suo tirocinio e ha iniziato a svolgere la sua attività lavorativa all'interno di una qualsiasi azienda.

Art. 3 Indennità di rincaro / Aumento del salario reale

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento di nuove indennità di rincaro o di aumenti del salario reale.

Art. 4 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non si sono messi d'accordo mediante contratto individuale di lavoro su vitto e alloggio, a partire dal 1° gennaio 2007 valgono le disposizioni dell'AVS sulla valutazione del salario in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.—
Cena	CHF	8.—
Alloggio	CHF	11.50

Approvato dalle parti contraenti:



Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

Seilerstrasse 9, casella postale, 3001 Berna
Tel. 031 388 14 14, Fax 031 388 14 24
info@swissbaker.ch, www.swissbaker.ch/www.swissconfiseure.ch

Kaspar Sutter, presidente

Bruno Ghilardi, capo delegazione CCL



Hotel & Gastro Union, Associazione svizzera del personale della panetteria e pasticceria

Adligenswilerstrasse 29/22, 6002 Lucerna
Tel. 041 418 22 22, Fax 041 418 22 80
info@hotelgastrounion.ch, www.hotelgastrounion.ch

Georges Knecht, presidente

Stefan Unternährer, vicedirettore



Syna

Segretariato centrale, Römerstrasse 7, casella postale, 4601 Olten
Tel. 044 279 71 71, Fax 044 279 71 72
info@syna.ch, www.syna.ch

Carlo Mathieu, direttore settore servizi

Claudia Stöckli, segretario centrale, responsabile settoriale

Berna, Lucerna, Olten, giugno 2015